

Volsca Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a	Data Emissione 10/08/2016	Pagg. 1/25	Sez. 1
		Revisione n° 01 16/01/2017 Revisione n°2 03/08/2017 Revisione n°3 05/03/2018 Revisione n°4 05/09/2018		
SEZIONE n° 1				
	ASPETTI GENERALI DELL' AZIENDA DEFINIZIONI e METODOLOGIE DÌ VALUTAZIONE ADOTTATE OBBLIGHI e RESPONSABILITA' <u>REVISIONE N° 4 del 05.09.2018</u>			

Volsca Ambiente e Servizi SPA		Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a	Data Emissione 10/08/2016	Sez. 1.0
			Revisione n° 04	Pagg. 2/25
Sezioni N°	INDICE GENERALE della 1^ Sezione			Pagina Sezioni
1.0	Indice Generale			2/25
1.1	Scopo del Documento			3/25
1.2	Introduzione			4/25
1.3	Descrizione dell'Azienda			5/25
.1.4.	Informazioni sull'Organizzazione della Sicurezza in Azienda (a e b)			6/25
1.4.c	Informazioni sull'Organizzazione della Sicurezza in Azienda (c)			7/25
1.4.d	Informazioni sull'Organizzazione della Sicurezza in Azienda (d)			8/25
.1.5.	Termini e Definizioni (1/2)			9/25
.1.5.	Termini e Definizioni (2/2)			10/25
1.6	Obblighi			11/25
1.7	Gestione Primo soccorso			12/25
1.8	Metodologie Adottate per la Valutazione (ciclo produttivo)			13/25
1.9	Procedimento Adottato per la Valutazione (ciclo produttivo)			14/25
1.10	Criteri Seguiti per la Valutazione (ciclo produttivo)			14/25
1.10.a	Prima Fase (Identificazione delle possibili sorgenti di Rischio)			15/25
1.10.a	Prima Fase (Identificazione delle possibili sorgenti di Rischio)			16/25
1.10.b	Seconda fase (identificazione dei Rischi di Esposizione)			17/25
1.10.c	Terza fase (Stima dell'entità del Rischi)			18/25
1.10.c	Terza fase (Stima dell'entità del Rischi)			19/25
.1.11.	Procedura di Analisi Valutativa (R=PXD)			20/25
.1.12	Tabella 1 (scala entità delle Probabilità)			20/25
.1.13	Tabella 2 (scala entità del Danno)			21/25
.1.14	Tabella 3 matrice per la Valutazione del Rischio (R = P X D)			22/25
.1.15	Tabella Indicativa per definire le priorità e la Programmazione.			22/25
.1.6.	I Rischi Presi in Considerazione nel Processo Lavorativo			23/25
.1.17	Quarta Fase (Piano di miglioramento delle misure di prevenzione)			24/25
.1.18	Riferimenti normativi			25/25

Volsca Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a	Data Emissione 10/08/2016	Pagg. 3/25	Sez. 1.1
		Revisione n° 04		

SCOPO DEL DOCUMENTO

Premessa

La Volsca Ambiente e servizi SPA opera nel campo dell'igiene urbana e le principali attività possono essere suddivise in tre processi lavorativi: raccolta dei **rifiuti differenziati**; raccolta dei **rifiuti non differenziati**; pulizia delle aree urbane (spazzamento meccanico e manuale, sanificazione e/o lavaggio dei cassonetti e manutenzione del verde incluso diserbo (su richiesta del Comune socio).

Le attività produttive connesse alla raccolta e lo spazzamento (manuale e meccanico) dei rifiuti e il successivo trasporto in discarica, sono eseguite esclusivamente nei territori dei comuni soci.

Lo scopo di questo documento è di descrivere le attività presenti in azienda e le fasi operative ad esse ricondotte, nonché i suoi aspetti tecnici e organizzativi, suddividendo l'intero ciclo produttivo in differenti fasi e individuando per ciascuna di esse le fonti di Pericolo e di Rischio. Di conseguenza, uno strumento che sappia individuare i Pericoli e i Rischi nell'ambito dei luoghi di lavoro e integri con provvedimenti specifici l'organizzazione della prevenzione, dell'igiene e la salute dei lavoratori, in relazione ai processi produttivi e lo svolgimento delle mansioni assegnate ad ognuno, al fine di adempiere a quanto previsto dall'**art. 17 comma 1 lettera a** del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dal successivo decreto legislativo 3 agosto 2009 n.106.

<i>Volsca Ambiente e Servizi SPA</i>	Documento di Valutazione dei Rischi <i>ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a</i>	Data Emissione 10/08/2016	Pagg. 4/25	Sez. 1.2
		Revisione n° 04		

Introduzione

La valutazione dei rischi prevista dall'art. 17, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., va intesa come l'insieme di tutte quelle azioni conoscitive ed operative che devono essere realizzate per giungere ad una stima del rischio di esposizione e ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del personale, in relazione alle attività e lo svolgimento delle lavorazioni.

La valutazione del rischio è, appunto per questo, un'operazione complessa che richiede, necessariamente, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, una serie d'interventi conseguenti tra loro, che dovranno prevedere:

- l'identificazione delle attività;
- le sorgenti di rischio presenti nel ciclo lavorativo;
- l'individuazione dei potenziali rischi di esposizione in relazione allo svolgimento delle lavorazioni;
- la stima dell'entità dei rischi di esposizione connessi;
- le misure di prevenzione e le procedure adottate.

Il processo di valutazione può fornire, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, i seguenti risultati:

- Assenza di rischio di esposizione;
- Presenza di un rischio di esposizione;
- Presenza di esposizione controllata entro i limiti di accettabilità previsti dalla normativa;

A seguito della valutazione dei rischi viene individuato un programma delle misure ritenute opportune in rapporto alle attività, al fine di garantire il miglioramento continuo nel tempo dei livelli di sicurezza.

Qualora l'eliminazione risulti, per motivi tecnici o per caratteristiche inerenti le lavorazioni stesse, non realizzabile nell'immediato, saranno indicati opportuni programmi (dilazionati nel tempo) e previste le relative scadenze per la loro realizzazione, in aggiunta alle misure di sicurezza già in essere. Oltre a ciò, sarà fondamentale per la tutela dei lavoratori sia la sorveglianza sanitaria, in funzione delle mansioni svolte nelle attività specifiche per le quali potrebbero, eventualmente, essere esposti, sia l'adozione di programmi di formazione, d'informazione e addestramento continuo, in particolar modo sull'utilizzo corretto delle macchine, delle apparecchiature, dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a loro disposizione.

Nel predisporre la stesura dell'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è intenzione della Volsca Ambiente e Servizi spa di predisporre un sistema organizzativo finalizzato alla gestione della salute e della sicurezza sul lavoro. Quindi, un metodo che sappia integrare obiettivi e politiche per la salute e la sicurezza, pianificando la gestione dei sistemi organizzativi di lavoro, di produzione di beni o servizi a tutela dei lavoratori e dell'Azienda medesima.

Questo documento, è stato elaborato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R-SPP Aziendale) su indicazioni del Datore di Lavoro (D.L.).

Volsca Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a	Data Emissione 10/08/2016	Pagg. 5/25	Sez. 1.3
		Revisione n° 04		

Descrizione dell' AZIENDA	
Azienda:	Volsca Ambiente e Servizi SpA
Partita Iva /C.F.	11211231003
Sede legale:	Via Troncavia, n° 6 00049 Velletri (RM)
Datore di lavoro	Sig. Mauro MIDEI (Amministratore Delegato)
Sede Aziendale	Dip. Di Lariano (RM) – isola ecologica
Preposto	Bartoli Luca
Attività Svolta	Raccolta - Trasporto e Smaltimento dei R.S.U.
CCIAA – REM	917633 RM
INAIL	
Posizione INPS	
ASL di competenza	ASL RM – 6
D.P.L. di competenza	Via Maria Brighenti, 23 – 00159 Roma
Responsabile S.P.P	Dott. Soro Stanislao
Medico competente	Dott. Pier Agostino Giofrè
RLS	Sergio D'Angelo
Addetti Antincendio e Emergenza	Conti Nicola e Bencivenga Daniela
Addetti Antincendio del Territorio	Graziosi Toni, Leoni Daniele, Pantoni Giovanni, Pantoni Marco, Polletti Vittorio.
Addetti Primo Soccorso	Conti Nicola e Bencivenga Daniela
Addetti Primo Soccorso del Territorio	Graziosi Toni, Leoni Daniele, Pantoni Giovanni, Pantoni Marco, Polletti Vittorio.

Volsca Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi <i>ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a</i>	Data Emissione 10/08/2016	Pagg. 6/25	Sez. 1.4
		Revisione n° 04		

Informazioni sull'Organizzazione della Sicurezza in Azienda

Riferimenti normativi

Nell'elaborare l'aggiornamento del D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi), si è fatto riferimento soprattutto al disposto del dlgs 9 aprile 2008 n 81, recante "l' Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro" (G.U. n. 101, 30 aprile 2008, suppl. ord. N. 108), e s.m.i. Pertanto, il Datore di lavoro ha organizzato la sicurezza aziendale con i soggetti previsti e per ciascun ruolo come delineato dal Decreto legislativo sopra richiamato, designando e/o nominando il R-SPP, il Medico Competente, il servizio di Primo Soccorso e Prevenzione Incendio e di Evacuazione e riconoscendo il RLS.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)

Sez. 1.4.a

I Soggetti incaricati

Ai sensi del primo comma dell'art. 31 del D.Lgs. 81/08, il Datore di lavoro ha organizzato all'interno dell'azienda il Servizio Prevenzione e Protezione, i compiti attribuitigli sono descritti al successivo art. 33 del medesimo D.L.gv..

Per quanto riguarda il Responsabile del SPP è stato nominato in base al primo comma lettera b dell'art. 17 D.L.gv 81/08.

I compiti attribuiti al S.P.P.:

- provvede all'individuazione dei fattori di rischio, alla loro valutazione e all'individuazione delle misure di prevenzione e bonifica;
- elabora le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza;
- propone il programma di informazione e formazione alla sicurezza indicando i contenuti;
- partecipa alle consultazioni in occasione della riunione periodica annuale di prevenzione presieduta dal datore di lavoro;
- fornisce l'informativa specifica a tutti i lavoratori sui rischi potenziali a cui sono esposti nei processi produttivi e sulle misure adottate e programmate per eliminarli o ridurli.

Al fine di consentire l'esercizio delle attività di Prevenzione e Protezione, il Datore di Lavoro deve fornire al Responsabile SPP informazioni precise su:

- Natura dei rischi;
- Organizzazione dei lavoro, programmazione e attuazione delle misure di sicurezza;
- Prescrizioni degli organi di vigilanza;
- Dati dei registro infortuni e malattie professionali;
- Descrizione degli impianti e processi produttivi.

Gestione delle Emergenze

Sez. 1.4.b

I Soggetti Designati

L'articolo 45 e 46 del D.Lgs. 81/08 introduce i contenuti generali riguardanti il Primo Soccorso e la Prevenzione Incendi.

Queste attività sono svolte dai lavoratori i quali sono stati designati ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera b. Inoltre, si è tenuto in considerazione, come previsto dai successivi commi (c; d; e), le indicazioni relative ai compiti da affidare e tenuto conto delle capacità e delle condizioni degli stessi; sono stati forniti i necessari e idonei dispositivi di Protezione individuale e resi edotti con adeguate istruzioni e specifico addestramento, al fine di renderli consapevoli nel prendere le giuste e appropriate misure in base all'evento che si propone.

Volsca Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi <i>ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a</i>	Data Emissione 10/08/2016	Pagg. 7/25	Sez. 1.4.c
		Revisione n° 04		

RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (RLS)

I Soggetti eletti

L'articolo 47 comma 2 del D.Lgs. 81/08 prevede che in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. Le modalità previste per l'elezione o la designazione sono individuate negli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria stipulati dalle associazioni dei Datori di lavoro e dei lavoratori, come indicato al successivo articolo 48.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.):

- Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
- È consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
- È consultato in merito all'organizzazione della formazione (art.37, com. 1);
- Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- Riceve una formazione adeguata, come prevista all'art. 50 comma g;
- Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- Partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35;
- Fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- Avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati, durante la sua attività;
- Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
- Il rappresentante per la sicurezza dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
- Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 art. 50 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
- Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
- Il rappresentante per la sicurezza, su richiesta e per l'espletamento delle sue funzioni riceve copia del documento di cui all'art. 17 comma 1 lettera a.

<i>Volcsa Ambiente e Servizi SPA</i>	<i>Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a</i>	<i>Data Emissione 10/08/2016</i>	<i>Pagg. 8/25</i>	<i>Sez. 1.4.d</i>
		<i>Revisione n° 04</i>		
MEDICO COMPETENTE				
<p>I Soggetti incaricati</p> <p>L'articolo 41 del D.Lgs. 81/08 introduce i contenuti della sorveglianza sanitaria che effettua il Medico competente. Questa attività svolta dal Medico competente, ai sensi del precedente art. 25 prevede i seguenti impegni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione; ▪ Effettua gli accertamenti sanitari; ▪ istituisce e aggiorna una la cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore con salvaguardia del segreto professionale; ▪ Informa i lavoratori, che mantiene sotto costante monitoraggio sanitario, e i loro rappresentanti sul significato e necessità degli accertamenti nonché dei loro risultati rilasciando copia della documentazione sanitari; ▪ Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all' anno e ne valuta la sicurezza; ▪ Collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso. <p>I lavoratori vengono sottoposti agli accertamenti sanitari periodici previsti dal Medico Competente nel protocollo sanitario stabilito a seguito della valutazione dei rischi.</p> <p>I lavoratori devono essere edotti sul significato di tali accertamenti, sulla natura dei rischi, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare e possono accedere alla loro documentazione sanitaria.</p> <p>Il Medico Competente rilascia, per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, un certificato di idoneità al lavoro.</p>				

Volsca Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a	Data Emissione 10/08/2016 Revisione n° 04	Pagg. 9/25	Sez. 1.5. 1/2
Termini e Definizioni				
<p>1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D.L.gv 81/08 e s.m.i si intende per:</p> <p>a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;</p> <p>b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;</p> <p>c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;</p> <p>d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;</p> <p>e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;</p> <p>f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;</p> <p>g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);</p> <p>h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;</p> <p>i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;</p> <p>l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;</p> <p>m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;</p> <p>n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;</p>				

Volsca Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi ai <i>sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a</i>	Data Emissione 10/08/2016 Revisione n° 04	Pagg. 10/25	Sez. 1.5 2/2
Termini e Definizioni				
o) p) q) r) s) t) u) v) z) aa) bb) cc) dd) ee)	<p>«salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;</p> <p>«sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;</p> <p>«valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;</p> <p>«pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;</p> <p>«rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;</p> <p>«unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;</p> <p>«norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;</p> <p>«buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;</p> <p>«linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>«formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;</p> <p>«informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;</p> <p>«addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;</p> <p>«modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;</p> <p>«organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;</p> <p>«responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.</p>			

<i>Volsca Ambiente e Servizi SPA</i>	<i>Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a</i>	<i>Data Emissione 10/08/2016</i>	<i>Pagg. 11/25</i>	<i>Sez. 1.6</i>
		<i>Revisione n° 04</i>		

Obblighi

Ciascun lavoratore :

- **Dovrà** prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conforme alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi fornitigli dal datore di lavoro;
- **Osserverà** le disposizioni e le istruzioni impartitegli dal datore di lavoro e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- **Utilizzerà** correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e protezione;
- **Segnalerà** immediatamente al datore di lavoro o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui verrà a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle sue competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia ai responsabili per la sicurezza;
- **Non compirà** di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sua sicurezza o di altri lavoratori;
- **Non toccherà** linee o l'interno di motori e apparecchiature elettriche senza prima essersi assicurato che sia stata tolta la corrente.
- **Durante il lavoro**, regolerà bene i movimenti con gli attrezzi utilizzati e sorveglierà quelli dei propri compagni in modo da evitare di colpire o di essere colpito;
- **Negli spostamenti** all'interno dell'azienda seguirà i percorsi indicati;
- **Verificherà** che gli attrezzi da lavoro impiegati siano tenuti regolarmente e sottoposti a manutenzione periodica;
- **Non userà** indumenti eccessivamente stretti ai polsi e alle caviglie;
- **Rispetterà** la segnaletica presente nel luogo di lavoro;
- nei lavori di selezione materiali, carico, scarico, movimentazione in genere, opererà in modo da impedire, quando ciò sia possibile, il formarsi o il sollevarsi di schegge, minuteria, materiali, polvere, ecc.;
- **salvo casi di emergenza** (allarmi, ecc.) non abbandonerà il proprio posto di lavoro senza averlo preventivamente segnalato al preposto ed essere autorizzati non si distrarrà e agirà con prudenza nel lavoro.

Volsca Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a	Data Emissione 10/08/2016 Revisione n° 04	Pagg. 12/25	Sez. 1.7
Gestione Primo Soccorso				
	<p>In base agli Indici di frequenza di infortuni elaborati dall'INAIL in attuazione dell'articolo 1 del DM 15.07.2003, n. 388, l'attività svolta dalla Società è classificabile nel Gruppo A (<i>indice di frequenza superiore a 4 con più di 5 dipendenti</i>).</p> <p>Pertanto, per ciascuna sede operativa, viene prevista una cassetta di pronto soccorso contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Guanti sterili monouso (5 paia). ▪ Visiera paraschizzi ▪ Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro. ▪ Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml. ▪ Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole. ▪ Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole. ▪ Teli sterili monouso. ▪ Pinzette da medicazione sterili monouso. ▪ Confezione di rete elastica di misura media. ▪ Confezione di cotone idrofilo. ▪ Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso. ▪ Rotoli di cerotto alto cm. 2,5. ▪ Un paio di forbici. ▪ Lacci emostatici. ▪ Ghiaccio pronto uso (due confezioni). ▪ Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari.. ▪ Termometro. ▪ Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. <p>La cassette viene mantenuta in posizione facilmente accessibile dai lavoratori, provvista di opportuna segnaletica e dotata di istruzioni d'uso.</p> <p>La gestione dei momenti di emergenza si attua attraverso l'applicazione di un Piano di Emergenza Interno, di tale piano è stata data la massima diffusione possibile a tutto il personale, anche mediante l'opportuna attività d'informazione e formazione: esso composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piano di primo soccorso aziendale e Piano di prevenzione incendi • Piano di evacuazione • <p>La segnaletica relativa alle attrezzature di pronto soccorso e antincendio è quella indicata dal D.Lgs. 81/08 titolo V</p> <p>In particolare è in corso di definizione apposita procedura per il controllo periodico della presenza ed integrità della segnaletica apposta.</p>			

Volsca Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a	Data Emissione 10/08/2016 Revisione n° 04	Pagg. 13/25	Sez. 1.8
	Metodologia Adottata per la Valutazione del Rischio (Ciclo Produttivo)			
	<p>La valutazione del rischio è stata portata a termine dividendo l'intero ciclo di lavoro in differenti fasi, individuando per ciascuna di esse le fonti di pericolo, al fine di rilevare possibili anomalie nella gestione della sicurezza dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale. Per quanto riguarda le possibili interazioni (tra uomo e macchina/attrezzatura) che intervengono durante lo svolgimento delle operazioni, si è ritenuto necessario valutare anche i possibili effetti del particolare ambiente di lavoro (attività svolta prevalentemente in strada). Di conseguenza l'insieme di più fattori, come le strutture (edifici , costruzioni per la civile abitazione, industrie, attività commerciali, strade, marciapiedi, scale e dislivelli in genere), la popolazione, i veicoli privati e pubblici, ecc, sono potenzialmente in grado di interferire con le attività esercitate dai lavoratori.</p> <p>Le misure di sicurezza definite sono il risultato derivante dalla valutazione dei rischi riportati nelle schede riassuntive (vedi da pagg.....), necessarie, rispettivamente, per migliorare ulteriormente le situazioni già conformi e quelle potenzialmente emergenti (in rapporto allo sviluppo del progresso della tecnica prevenzionistica) nel rispetto dell'attuazione delle nuove disposizioni introdotte dal Dlgs 81/08 e s.m.i..</p> <p>La stima dei rischi rilevati è stata portata a termine prendendo a riferimento gli elementi di cui alla valutazione dei rischi.</p> <p>E' in atto il protocollo riguardante la sorveglianza sanitaria relativa ai rischi specifici quali: quello biologico; la movimentazione manuale carichi (MMC; il rumore e le vibrazioni.</p> <p>Sono stati consultati i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e attivato il metodo dell' interviste ai lavoratori (nei vari settori) al fine di poter conoscere ulteriori informazioni utili per la valutazione dei rischi. Tutte le informazioni pervenute sono state finalizzate alla conseguente stesura del documento medesimo (DVR).</p> <p>E' previsto un programma di controllo delle misure d'igiene e sicurezza per verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità.</p>			

Volsca Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a	Data Emissione 10/08/2016	Pagg. 14/25	Sez. 1.9
		Revisione n° 04		

Procedimento Adottato per la Valutazione del Rischio (Ciclo Produttivo)

La descrizione del ciclo lavorativo e dell'attività ad esso ricondotte permetterà una visione complessiva delle lavorazioni e delle operazioni svolte nell'ambiente di lavoro preso in esame e, di conseguenza, di poter compiere una ricerca riguardante la presenza di eventuali sorgenti di rischio per la Sicurezza e la Salute del personale. Per fattore di rischio s'intendere ogni aspetto che può, in qualche modo, generare o influenzare il livello di rischio professionale individuabile all'interno delle attività aziendale. Trattasi di fattori materiali (sostanze pericolose, macchinari, attrezzature ecc.) o di fattori organizzativi, e/o procedurali (sorveglianza sanitaria, piani di emergenza, istruzioni, libretti di manutenzione procedure ecc.).

La valutazione dei rischi è stata compiuta su tutte le attività svolte dai dipendenti della Volsca Ambiente e Servizi SPA, prendendo in considerazione sia le caratteristiche proprie dell'attività svolta, sia l'opportunità di adottare un sistema di valutazione e di **elaborazione a schede per attività lavorative**, al fine di poter consentire, anche in futuro, una gestione più agevole dell'intero documento qualora fossero necessarie modifiche e/o integrazioni, anche parziali, delle schede realizzate.

In queste fasi è di particolare importanza la partecipazione dei RLS e dei lavoratori (colloqui, e/o interviste) poiché il loro coinvolgimento fattivo nella individuazione delle probabili sorgenti di rischio o di pericolo, presenti nel ciclo produttivo, possano emergere in modo chiaro.

Nell'analisi del fattore rischio si è tenuto conto anche delle linee guida e di analisi (dei rischi) fornite dall'ISPESL, al fine di poter identificare le sorgenti di rischio e poter individuare la potenziale esposizione degli stessi, in relazione alle modalità operative seguite, giungendo ad una stima dei rischi di esposizione.

La valutazione e l'analisi del fattore Rischio hanno tenuto conto sia delle sorgenti di rischio, sia della potenziale esposizione di ogni lavoratore. Pertanto, per giungere a una stima complessiva dei rischi di esposizione, lo studio condotto ha preso a riferimento i seguenti elementi:

- ⇒ **Linee Guida** e di analisi dei rischi fornite dall'ISPESL
- ⇒ **I Principi Generali di Tutela** di cui all'art. 15 - D.Lgv 81/2008 e s.m.i.
- ⇒ **La Banca dati Nazionale Vibrazioni (BDV)** realizzata dall'ISPESL con l'ASL 7 di Siena
- ⇒ **Norme di Buona Tecnica** (CEI _ UNI ecc.)
- ⇒ **Il DM 10 marzo 1998**
- ⇒ **D.Lgv 8/4/2003 n°66** (attuazione direttive 93/104CE e 200/34CE riguardanti aspetti dell'orario di lavoro)
- ⇒ **L'allegato III, IIIa e IIIb;**
- ⇒ **L'allegato IV** (requisiti dei luoghi di lavoro e disposizioni sul Primo Soccorso)
- ⇒ **L'allegato XV** (requisiti di sicurezza e di salute nei cantieri)
- ⇒ **Metodo NIOSH e Snook e Ciriello (per le azioni di spinta, traino e trasporto)** per la Valutazione dei fattori di Rischio riguardo la Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC), differenziando il lavoratore per sesso e per età, in base alla normativa Italiana.

Inoltre, la Valutazione dei Rischi compiuta su tutto il Personale dipendente è stata elaborata su schede tecniche per gruppi omogenei, avendo in considerazione:

- ⇒ **Le attività lavorative**
- ⇒ **I tempi di esposizione**
- ⇒ **La valutazione dei rischi rilevati**
- ⇒ **Le misure tecniche di prevenzione**
- ⇒ **I dispositivi di protezione individuali**
- ⇒ **La sorveglianza sanitaria**
- ⇒ **Le caratteristiche dell'informazione e formazione**

Al riguardo sono indicate, di seguito, le fasi operative relative alla valutazione dei Rischi , articolate in tre tempi:

Prima fase: identificazione delle possibili sorgenti di Rischio.

Seconda fase: Identificazione dei Rischi di Esposizione

Terza fase: Stima dell'entità del Rischio

Quarta Fase: *Piano di Miglioramento e gestione della sicurezza riguardante le misure di prevenzione da attuare (tecniche – organizzative e procedurali)*

Volsca Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi <i>ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a</i>	Data Emissione 10/08/2016	Pagg 15/25	Sez. 1.10.a 1/2
		Revisione n° 04		

Prima fase

Identificazione delle possibili sorgenti di Rischio

Identificazione delle possibili sorgenti di Rischio.

Questa fase del ciclo lavorativo (vedi sez 2^ – “attività lavorative”), prende in esame l'ambiente di lavoro e le attività esercitate, attraverso una breve descrizione. A supporto della descrizione dell'attività lavorative svolte, sono state individuate e descritte:

- la finalità della lavorazione o dell'operazione, con la descrizione del processo tecnologico, delle macchine, impianti e apparecchiature utilizzate, delle sostanze impiegate.
- Le operazioni di pulizia, manutenzione, trattamento e smaltimento rifiuti ed eventuali lavorazioni concomitanti;
- l'ambiente di lavoro (reparto di lavoro – laboratorio – Ufficio - etc.);
- Attività lavorative ed operative previste nell'ambiente di lavoro (superficie, volumetrie, mezzi, attrezzature, etc.);
- Il numero degli operatori addetti alle lavorazioni e/o operazioni svolte nell'attività di lavoro;
- Le informazioni provenienti dalla sorveglianza sanitaria se presente;
- La presenza di movimentazione manuale dei carichi.
- I Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e collettivi presenti e utilizzati

Rischi per la sicurezza (di natura infortunistica)

sono riconducibili al tipo di ambiente lavorativo; alle macchine e alle attrezzature:

- **Attrezzature** utilizzate (pala - scopa – decespugliatore – soffione - rastrelli - rampini e zappe)
- **Macchine** (V.R.R. a caricamento laterale / posteriore – spazzatrice – mini compattatori – ape car ecc.)
- **Rischio investimento** autoveicoli (traffico veicolare urbano durante l'attività di raccolta)
- **Rischio incidente** durante il servizio (trasporto in discarica dei rifiuti e/o durante la raccolta dei rifiuti)
- **Rischio caduta dall'alto** (durante la salita o discesa dalla cabina)
- **Rischio di caduta** (da scivolamento - inciampo su piano stradale non in piano – pedane posteriori V.R.R.)
- **Sostanze pericolose** (conferimento o rinvenimento di materiali di natura anonima e/o di contenuto anonimo)
- **Incendi**
- **Esplosioni**

Rischi per la Salute (di natura igienico - ambientale) dovuti a:

- **Rischio Agenti chimici** (polveri e fibre): tutti i lavoratori addetti alle attività in ambiente cittadino esterno sono potenzialmente esposti (spazzamento e raccolta) agli inquinanti presenti nell'aria connessi al traffico veicolare).
- **Rischio Agenti fisici**
- **Rumore:** traffico veicolare e attrezzature
- **Vibrazioni:** mani – braccio; colonna vertebrale)
- **Rischio Agenti biologici** (inalazione di polveri contaminate – contatto o ferite con materiali infetti o contagiat).
- **Rischio Agenti cancerogeni**
- **Rischio Agenti Climatici sfavorevoli** (attività lavorativa svolta all'aperto tranne gli amministrativi)
- **Gestione magazzino / archivio aziendale**
- **Carico di lavoro fisico**
- **Rischi per la Sicurezza e la Salute (di natura trasversale)** dovuti a:
- **Organizzazione del lavoro** (gestione delle emergenze: rottura veicoli – fiere – giornate ecologiche ecc.)
- **Fattori psicologici** (stress – monotonia – scarso apprezzamento dei cittadini utenti)
- **Condizioni di lavoro e fattori ergonomici:** (attività svolta prevalentemente all'aperto – difficoltà nel mantenimento della postura – trasporto delle attrezzature (Es: soffione) – movimenti ripetitivi – M.M.C.)

Volsca Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a	Data Emissione 10/08/2016	Pagg 16/25	Sez. 1.10.a 2/2
		Revisione n° 04		
Prima fase Identificazione delle possibili sorgenti di Rischio				

L'acquisizione delle informazioni e la conoscenza degli ambienti hanno consentito di poter identificare i fattori di rischio e/o gli eventuali danni.

Di seguito sono riportate le fonti informative acquisite in azienda:

- ☐ Caratteristiche degli ambienti di lavoro
- ☐ Numero di addetti ripartito per mansioni
- ☐ Impianti e verifiche periodiche
- ☐ Registro delle manutenzioni ordinarie e straordinarie (Istituire)
- ☐ Schede di sicurezza di sostanze/prodotti pericolosi
- ☐ Schede tecniche e manuali operativi di macchine/apparecchiature ed impianti in uso
- ☐ Risultati collettivi anonimi dei controlli sanitari periodici
- ☐ Dati sugli infortuni e incidenti avvenuti (Infortuni non presenti)
- ☐ atti autorizzativi
- ☐ Procedure di lavoro scritte e/o verbali, ordini di servizio
- ☐ Elenco e caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori
- ☐ Modalità pratiche di distribuzione/ricambio dei dispositivi di protezione individuale
- ☐ Conoscenze ed esperienze dei lavoratori e dei preposti (formazione effettuata)
- ☐ Classificazione e definizione dei rischi lavorativi

Volcsa Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi <i>ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a</i>	Data Emissione 10/08/2016	Pagg 18/25	Sez. 1.10.c 1/2
		Revisione n° 04		
Terza fase Stima dell'entità del Rischio				
<p>Stima dell'entità del Rischio</p> <p>La <i>stima</i> del Rischio di esposizione ai fattori di pericolo residui ovvero ai rischi che permangono dall'esame delle fasi precedenti, può essere eseguita attraverso:</p> <p>a) una verifica del rispetto dell'applicazione delle norme di sicurezza relative alle macchine e/o veicoli attrezzature e DPI durante il loro funzionamento e utilizzo;</p> <p>b) una verifica attendibile delle condizioni di lavoro durante l'espletamento delle attività, in relazione ad un esame oggettivo e obiettivo dell'entità dei Rischi e della durata delle lavorazioni.</p> <p>c) le modalità operative in relazione ai fattori che potrebbero influenzare l'entità dell'esposizione, in corrispondenza con i dati riscontrati nello stesso settore operativo in considerazione di consolidate esperienze. Si evidenzia che laddove si manifestassero situazioni lavorative omogenee sarà possibile definire un elenco orientativo "unitario" dei fattori di rischio da tenere in considerazione per tali valutazioni, secondo specifiche misure di tutela connesse con le diversificazioni e riscontrabili caso per caso;</p> <p>Va evidenziato che, laddove si manifestassero situazioni lavorative omogenee, sarà possibile definire un elenco indicativo dei fattori di rischio da tenere in considerazione per tali valutazioni, secondo specifiche misure di tutela connesse con le diversificazioni e riscontrabili caso per caso.</p> <p>Al termine della di questa fase (STIMA" del Rischio di Esposizione) e con il supporto dei dati ottenuti, (ricavati o misurati) si avrà la possibilità di procedere alla definizione del PROGRAMMA di PREVENZIONE INTEGRATA (Tecnica - Organizzativa - Procedurale), secondo le priorità indicate dall'art. 15 del D.L.gs. 81/2008 e s.m.i., (misure generali di tutela).</p> <p>Questa fase di valutazione dei Rischi indica nelle schede di seguito riportate, la priorità che viene stabilita come Probabilità (P) di accadimento del Danno (D) e il livello di gravità e controllo dei rischi,</p> <p><i>la scala delle probabilità P (tabella 1) fa riferimento sia all'esistenza di una correlazione diretta tra la carenza riscontrata ed il danno ipotizzato sia all'esistenza di dati statistici, a livello aziendale rilevabili dal registro degli infortuni o di comparto per attività similari.</i></p> <p>L'approccio è fondato sulla strutturazione di tabelle qualitative delle probabilità (P) e del Danno (D) definendo così il Rischio. Nell'attività presa in esame si è tenuto conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Delle caratteristiche della postazione/ambiente di lavoro <input type="checkbox"/> Delle caratteristiche/modalità e frequenza di utilizzo delle attrezzature/macchine <input type="checkbox"/> Della frequenza e modalità esposizione <input type="checkbox"/> Del numero di esposti <input type="checkbox"/> Del registro infortuni <input type="checkbox"/> Dell' interessamento dei lavoratori e dell'azienda nei confronti della sicurezza sul lavoro. <p>La scala delle Probabilità (P) è altresì legata ai dati statistici disponibili, relativi all'azienda stessa e/o allo specifico settore industriale, nonché alle competenze professionali del valutatore.</p> <p>La scala del Danno (D) rappresenta la gravità e le conseguenze che ne possono derivare dall'evento, avendo cura di considerare il Danno più elevato che il lavoratore potenzialmente potrebbe subire:</p> <p><i>a scala di gravità del danno D è l'effetto possibile causato dall'esposizione a fattori di Rischio connessi all'attività lavorativa e riflette gli aspetti sanitari del danno stesso e fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno.</i></p> <p>D1 = Lieve: lesioni e/o disturbi lievi, <i>abrasioni, tagli, ecc.</i> (rapidamente reversibili) D2 = Medio: lesioni o disturbi di modesta entità, <i>ferite, lesioni, ecc</i> (rapidamente reversibili) D3 = Grave: lesioni o patologie gravi, <i>fratture, lesioni gravi, ecc.</i> (effetti irreversibili o particolarmente invalidanti) D4 = Gravissimo: incidente mortale, <i>lesioni gravissime, morte o particolarmente invalidanti .</i></p>				

Volsca Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a	Data Emissione 10/08/2016	Pagg 19/25	Sez. 1.10.c. 2/2
		Revisione n° 04		
Terza fase Stima dell'entità del Rischio				
<p>Attribuendo ad ogni rischio un Probabilità (P) ed una gravità del Danno (D) è stata costruita una matrice di rischio dove, in ordinata è riportata la gravità del Danno (D) ed in ascissa la Probabilità (P) del verificarsi dell'evento. La matrice di rischio costruita è divisa in quattro aree corrispondenti ad un:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rischio Minimo/tollerabile: condizioni che, nonostante il completo rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, possono produrre al lavoratore, lesioni o disturbi lievi con inabilità ed effetti rapidamente reversibili con casistica (aziendale e/o ufficiale) bassa;• Rischio Basso/modesto: condizioni che, nonostante il completo rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, possono produrre al lavoratore lesioni o disturbi lievi con inabilità ed effetti rapidamente reversibili con casistica (aziendale e/o ufficiale) media;• Rischio Medio/grave: condizioni che, nonostante il completo rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, possono produrre al lavoratore un infortunio grave o un'esposizione i cui effetti risultano acuti o cronici con inabilità reversibile con casistica (aziendale e/o ufficiale) media.• Rischio Elevato/ molto grave: condizioni che, nonostante il completo rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, possono produrre al lavoratore un infortunio o un'esposizione i cui effetti risultano acuti o cronici con inabilità irreversibile ed invalidante con invalidità totale o conseguenze letali. <p>La matrice così costruita rappresenterà la scala delle priorità delle misure di prevenzione e protezione dai rischi che devono essere adottate per eliminare/ridurre e controllare i rischi per ciascuna delle mansioni espletate dal personale dell'azienda.</p>				

olsca Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a	Data Emissione 10/08/2016	Pagg. 20/25	Sez. 1.11
		Revisione n° 04		

Procedura di Analisi Valutativa dei Rischi

(Tabelle A –B e C)

La valutazione dei **rischi** fissa una scala di priorità che viene stabilita come **probabilità (P)** di accadimento e del **danno (D)**.

Il livello di gravità del **rischio** conseguente è dato dal risultato prodotto da:

$$R = P \times D$$

Si riportano di seguito le spiegazioni dei significati di **P** (probabilità); **D** (danno); **R** (rischio);

la scala delle **probabilità P** (tabella 1) fa riferimento sia all'esistenza di una correlazione diretta tra la carenza riscontrata ed il danno ipotizzato sia all'esistenza di dati statistici, a livello aziendale rilevabili dal registro degli infortuni o di comparto per attività similari. In aggiunta si può stabilire un altro criterio che riguarda il giudizio soggettivo di chi è direttamente coinvolto nella realtà lavorativa. Tale giudizio può essere misurato in modo indiretto attraverso il "livello di sorpresa" ovvero l'effetto che una domanda di tipo diretto sull'argomento potrebbe provocare.

L'applicazione di tale metodologia viene anche riportata nelle linee guida dei *"Fogli di Informazione ISPEL"*

TABELLA (1)

Scala Entità delle probabilità " P "

Sez.
1.12

Valore	Livello	Interpretazione delle definizioni
1	IMPROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. Non sono episodi o fatti analoghi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.
2	POCO PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilità. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
3	PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in Azienda.
4	ALTAMENTE PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell'Azienda, della USSL, dell'ISPEL, ecc.). <p>Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in Azienda.</p>

Volsca Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a	Data Emissione 10/08/2016	Pagg. 21/25	Sez. 1.13
		Revisione n° 04		

TABELLA (2)

Scala Entità del danno D

La scala di gravità del **danno D** è l'effetto possibile causato dall'esposizione a fattori di Rischio connessi all'attività lavorativa e riflette gli aspetti sanitari del danno stesso e fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno.

Valore	Livello	Interpretazioni delle Definizioni
1	LIEVE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile ▪ Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
2	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile ▪ Esposizione cronica con effetti reversibili
3	GRAVE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale ▪ Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
4	GRAVISSIMO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale ▪ Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

Volsca Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a	Data Emissione 10/08/2016	Pagg 22/25	Sez. 1.14
		Revisione n° 04		

TABELLA (3)
(ESEMPIO DI MATRICE)

La tabella 3 definisce il livello di Rischio

$$R = P \times D$$

La rappresentazione ha in ascisse la gravità del danno atteso e in ordinate la probabilità del suo verificarsi.

P Probabilità	4	4	8	12	16	
	3	3	6	9	12	
	2	2	4	6	8	
	1	1	2	3	4	
		1	2	3	4	D danno

Tabella Indicativa per Definire le Priorità e la Programmazione

1.15

Una tale rappresentazione costituisce di per sé un punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di protezione e prevenzione da adottare. Quindi, in funzione del rischio valutato sono stabilite le misure di prevenzione e protezione come di seguito specificato.

R > 8	Rischio Elevato	Adozione di misure preventive e/o protettive con la predisposizione di procedure di azioni correttive indilazionabili da programmare in modo operativo (addestramento, informazione, formazione e monitoraggio con frequenza elevata).
4 ≤ R ≤ 8	Rischio Medio	Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative necessarie da programmare con urgenza (formazione, informazione e monitoraggio con frequenza media).
2 ≤ R ≤ 3	Rischio Basso	Adozione di misure preventive e/o protettive migliorative da programmare nel breve o medio periodo (formazione, informazione e monitoraggio ordinario).
R = 1	Rischio Minimo	Non sono individuate misure preventive e/o protettive. Solo attività di informazione. Non soggetto a monitoraggio ordinario.

Individuate e attuate le misure di prevenzione e protezione, completata la fase di formazione, informazione e addestramento dei dipendenti per le mansioni svolte, si ritiene che i rischi siano residuali.

Volsca Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a	Data Emissione 10/08/2016	Pagg. 23/25	Sez. 1.16
		Revisione n° 04		
I Rischi Presi in Considerazione nel Processo Lavorativo:				

Rischi per la sicurezza (di natura infortunistica)

sono riconducibili al tipo di ambiente lavorativo; alle macchine e alle attrezzature:

- **Attrezzature** utilizzate (pala - scopa – decespugliatore – soffione - rastrelli - rampini e zappe)
- **Macchine** (V.R.R. a caricamento laterale / posteriore – spazzatrice – mini compattatori – ape car ecc.)
- **Rischio investimento** autoveicoli (traffico veicolare urbano durante l'attività di raccolta)
- **Rischio incidente** durante il servizio (trasporto in discarica dei rifiuti e/o durante la raccolta dei rifiuti)
- **Rischio caduta dall'alto** (durante la salita o discesa dalla cabina)
- **Rischio di caduta** (da scivolamento - inciampo su piano stradale non in piano – pedane posteriori V.R.R.)
- **Sostanze pericolose** (conferimento o rinvenimento di materiali di natura anonima e/o di contenuto anonimo)
- **Incendi**
- **Esplosioni**

Rischi per la Salute (di natura igienico - ambientale) dovuti a:

- **Rischio Agenti chimici** (polveri e fibre): tutti i lavoratori addetti alle attività in ambiente cittadino esterno sono potenzialmente esposti (spazzamento e raccolta) agli inquinanti presenti nell'aria connessi al traffico veicolare).
- **Rischio Agenti fisici**
- **Rumore:** traffico veicolare e attrezzature
- **Vibrazioni:** mani – braccio; colonna vertebrale)
- **Rischio Agenti biologici** (inalazione di polveri contaminate – contatto o ferite con materiali infetti o contagiati).
- **Rischio Agenti cancerogeni**
- **Rischio Agenti Climatici sfavorevoli** (attività lavorativa svolta all'aperto tranne gli amministrativi)
- **Gestione magazzino / archivio aziendale**
- **Carico di lavoro fisico**

Rischi per la Sicurezza e la Salute (di natura trasversale) dovuti a:

- **Organizzazione del lavoro** (gestione delle emergenze: rottura veicoli – fiere – giornate ecologiche ecc.)
- **Fattori psicologici** (stress – monotonia – scarso apprezzamento dei cittadini utenti)
- **Condizioni di lavoro e fattori ergonomici:** (attività svolta prevalentemente all'aperto – difficoltà nel mantenimento della postura – trasporto delle attrezzature (Es: soffione) – movimenti ripetitivi – M.M.C.)

Volsca Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi <i>ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a</i>	Data Emissione 10/08/2016	Pagg 24/25	Sez. 1.17
		Revisione n° 04		

Quarta Fase

Piano di Miglioramento e delle misure di Prevenzione da attuare (tecniche – organizzative e procedurali)

Tenuto conto del percorso valutativo sopraindicato è stato possibile identificare le sorgenti di rischio e poter individuare i potenziali rischi di esposizione in relazione alle modalità operative e passare alla stima dei rischi di esposizione.

La rilevazione dei rischi, e quindi la compilazione delle schede che fanno parte del presente documento, è stata effettuata consultando il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e coinvolgendo i lavoratori addetti alle rispettive attività.

Si è operato anche alla luce del principio secondo il quale il datore di lavoro ha il diritto di “esigere” dal lavoratore l'osservanza della disciplina di sicurezza provvedendo, se necessario, anche all'adozione di sanzioni disciplinari.

Il processo di valutazione consente, generalmente, sia di stimare il rischio presente nell'ambiente di lavoro che di individuare le eventuali azioni da attuare successivamente. In estrema sintesi, la valutazione dei rischi eseguita ha evidenziato l'esistenza di un adeguato controllo del rischio. Tuttavia, dove le condizioni consentono un possibile miglioramento (scelte per eliminare o ridurre il rischio) saranno adottati ulteriori provvedimenti in grado di migliorare il livello di protezione, evidenziando al tempo stesso le priorità di intervento per eliminare o ridurre il rischio medesimo in funzione della gravità e probabilità rilevata.

Per tutte le entità di rischio individuate sono state attuate azioni immediate affinché l'esposizione al rischio stesso non subisca un peggioramento.

Azioni atte a mantenere e migliorare le condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori

Sono adottati i necessari provvedimenti riguardanti il controllo e la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, delle aree e i luoghi di lavoro, affinché all'interno dell'unità produttiva siano mantenute:

- ☐ le vie di circolazione che conducono all'uscita sempre sgombre ed utilizzabili in ogni evenienza;
- ☐ le uscite di emergenza sempre sgombre ed utilizzabili in ogni evenienza;

Inoltre:

- ☐ i luoghi di lavoro, gli impianti, le attrezzature e i dispositivi di protezione sono sottoposti a regolare controllo e manutenzione tecnica. Qualora emergessero problemi di qualunque natura saranno rimossi rapidamente, al fine di ripristinare i malfunzionamenti che si sono manifestati e che potrebbero pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- ☐ i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi esistenti sono sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- ☐ gli impianti e i dispositivi di sicurezza esistenti, destinati alla prevenzione o alla eliminazione dei pericoli, sono sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Tutti i controlli ed i collaudi periodici previsti dalle disposizioni vigenti a cura di terzi (AUSL, VVFF, Comune, ecc.), sono stati inseriti a scadenziario. Sono stati formati Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), i quali assolveranno anche al compito di provvedere alla comunicare delle scadenze per l'intervento di rinnovo e o aggiornamento.

Copia della documentazione relativa ai controlli e verifiche è custodita presso l'azienda.

Oltre ai suddetti controlli e collaudi obbligatori, sono state adottate le seguenti misure per la manutenzione e l'igiene dei luoghi di lavoro, degli impianti e dei dispositivi.

Manutenzioni dei locali - aree esterne - impianto idraulico elettrico

Ogni qual volta viene evidenziata la necessità di provvedere con interventi straordinari di manutenzione, il datore di Lavoro provvederà ad informare l'ente (Comune di Albano e/o Velletri) per l'effettuazione dell'intervento stesso, inviando la relativa documentazione. Negli altri casi, sono gli stessi lavoratori con mansione di manutentore che provvederanno alla manutenzione ordinaria.

Volsca Ambiente e Servizi SPA	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a	Data Emissione 10/08/2016	Pagg. 25/25	Sez. 1.18
		Revisione n° 04		
Riferimenti Normativi				
	Metodologia impiegata per la Valutazione del Rischio chimico			
	Il riferimento normativo per la valutazione del rischio chimico è contenuto nell'art. 223 del D.L.gv 81/2008 e all.XXXVIII e XXXIX integrato con il programma Movarisk.Per quanto riguarda i contenuti specifici si rimanda alla SEZIONE DEDICATA.			
	Metodologia impiegata per la Valutazione del Rischio da carico di lavoro fisico			
	Il riferimento normativo per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi è contenuto nell'art. 168 del D.L.gv 81/2008 e all. XXXIII. Metodi niosh e snook ciriello Per quanto riguarda i contenuti specifici si rimanda alla SEZIONE DEDICATA.			
	Metodologia impiegata per la Valutazione del Rischio Esplosione			
	Il riferimento normativo per la valutazione del rischio da Esplosione e della relativa misura di di Prevenzione e Protezione è contenuto nell'art. 290 e all.XLIX, L, LI del D.L.gv 81/2008.Per quanto riguarda i contenuti specifici si rimanda alla SEZIONE DEDICATA.			
	Metodologia impiegata per la Valutazione del Rischio Incendio			
	I criteri adottati per la valutazione dei Rischi di incendio e per la definizione delle misure di prevenzione e protezione, sono conformi a quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998, e allegati in attuazione del dispositivo di cui all'art. 46 del D.L.gv 81/2008. Per quanto riguarda i contenuti specifici si rimanda alla SEZIONE DEDICATA.			
	Metodologia impiegata per la Valutazione del Rischio Rumore			
	Il riferimento normativo per la valutazione del rischio da Rumore concernente le misure di Prevenzione e Protezione e per l'esecuzione dei rilievi fonometrici per il calcolo dell'esposizione è contenuto nell'art. 190 del D.L.gv 81/2008 Per quanto riguarda i contenuti specifici si rimanda alla SEZIONE DEDICATA.			
	Metodologia impiegata per la Valutazione del Rischio Vibrazioni			
	Il riferimento normativo per la valutazione di rischio Vibrazioni concernente le misure di Prevenzione e Protezione e per l'esecuzione dei rilievi per il calcolo dell'esposizione è contenuto nell'art. 202 del D.L.gv 81/2008 e all.XXXV Per quanto riguarda i contenuti specifici si rimanda alla SEZIONE DEDICATA.			
	Metodologia impiegata per la Valutazione del Rischio Biologico			
	Il riferimento normativo per la valutazione del rischio chimico è contenuto nell'art. 266 del D.L.gv 81/2008 e all.XLVI il quale riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.Per quanto riguarda i contenuti specifici si rimanda alla SEZIONE DEDICATA.			

	<i>Metodologia impiegata per la Valutazione Altri Rischi</i>
Per il riferimento normativo della valutazione di altri rischi specifici si rimanda alle SEZIONI DEDICATE.	